

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	1
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	2
Articolo 4 – Trattamento accessorio	2
Articolo 5 – Entrata in vigore	2

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) 5% delle somme incassate per avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione IMU/TASI/TARI e omesso/parziale versamento IMU/TASI nel caso di a) provvedimenti emessi dall'ufficio tributi senza supporto esterno e b) di atti predisposti con il supporto di società incaricata (escluso il caso di affidamento in concessione) dietro "segnalazione qualificata" (*) del servizio tributi;

b) 2,5% delle somme incassate per avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione IMU/TASI/TARI e omesso/parziale versamento IMU/TASI nel caso di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi con il supporto di società incaricata (escluso il caso di affidamento in concessione);

c) 3% delle somme incassate per avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento TARI nel caso di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi senza supporto esterno, a condizione che nell'anno di riferimento l'emissione massiva dei provvedimenti relativi all'esercizio precedente sia effettuata entro il 31 marzo e che la successiva fase di riscossione coattiva sia attivata entro 30 settembre;

d) 1% delle somme incassate per avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento TARI nel caso di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi senza supporto esterno, qualora non sia rispettata nell'anno di riferimento la tempistica prevista al precedente punto c);

(*): Per "segnalazione qualificata" si intende la comunicazione di una situazione di irregolarità tributaria nella quale siano dettagliati in maniera chiara e completa il contribuente, gli immobili, i periodi d'imposta e i motivi dell'infrazione;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del funzionario responsabile dell'area finanziaria, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate assegnati al responsabile dell'area finanziaria, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



**Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)**

COPIA DELL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE G. C. N° 95 DEL 14-10-2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE "INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (ARTICOLO 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145".
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quattordici** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00**, nella Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO YURI	Sindaco	Presente
CALVANESE DANIELA	Vice Sindaco	Presente
CAROCCIA FRANCESCO	Assessore	Assente
MEAZZA FABIO	Assessore	Presente
PERAZZOLI JACOPO	Assessore	Presente
VONO MARIA CATERINA	Assessore	Presente

TOT. ASSENTI 1	TOT. PRESENTI 5
-----------------------	------------------------

Partecipa alla seduta il Sig. **NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale**

Assume la presidenza il Sig. **SANTAGOSTINO YURI, Sindaco**, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni che hanno approvato il Bilancio di Previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio Regolamento, prevedere che una parte del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TA.RI., nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate stesse e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la misura massima del maggior gettito destinabile al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale dipendente è pari al 5%;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- che il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- che con apposita intesa tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. devono essere concordati in sede di contrattazione integrativa i parametri di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio;
- che l'IFEL con propria apposita nota di lettura del 28/02/2019 (ALL.2) della norma istitutiva dell'incentivo ritiene al punto 4 che ai fini dell'erogabilità dei compensi il termine entro il quale deve essere approvato il bilancio di previsione debba essere quello eventualmente differito con Decreto Ministeriale e non tassativamente quello ordinario del 31/12;
- che la Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, con proprio parere n.52/19/PAR del 18/09/2019 (ALL.3), ritiene invece che il rinvio della norma ai termini di approvazione del bilancio di previsione previsti dal D. Lgs. n.267/2000 debba essere interpretato come tassativamente riferito alla data del 31/12;

Visto lo schema del Regolamento predisposto dal responsabile dell'Area Finanziaria (ALL.1) recante "Regolamento incentivi gestione entrate (articolo 1, comma 1091 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145)", allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che alla luce dei richiami normativi ed interpretativi sopra indicati si possa procedere all'approvazione del Regolamento secondo lo schema allegato al presente provvedimento, ma che si renda tuttavia necessario inoltrare alla Corte dei Conti Lombardia, territorialmente competente per il Comune di Cornaredo, una richiesta di parere in merito alla data di approvazione del bilancio di previsione ai fini dell'erogabilità dei compensi ai dipendenti interessati;

Ritenuto di alimentare il fondo, con le fonti di entrate (IMU/TASI/TARI) riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento risultanti dal conto consuntivo approvato, nelle percentuali e nelle modalità previste all'art. 2 del suddetto regolamento;

Dato atto che in data 24/06/2019 la delegazione trattante di parte sindacale ha espresso parere positivo, in merito allo schema di Regolamento;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento di cui sopra;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 recante: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, N. 165 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni Autonomie Locali;
- il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli, dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI APPROVARE il Regolamento recante "Regolamento incentivi gestione entrate (Articolo 1, comma 1091 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145)", allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE che il fondo, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è costituito, così come previsto all'art. 2 del suddetto regolamento, nella misura del:

- **5%** delle somme incassate per avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione IMU/TARI/TASI e omesso/parziale versamento IMU/TASI nel caso di: a) provvedimenti emessi dall'ufficio tributi senza supporto di esterni; b) di atti predisposti con il supporto di società incaricata (escluso il caso di affidamento in concessione) dietro "segnalazione qualificata" del servizio tributi;
- **2,5%** delle somme incassate per avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione IMU/TASI/TARI e omesso/parziale versamento IMU/TASI nel caso di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi con il supporto di società incaricata (escluso il caso di affidamento in concessione);
- **3%** delle somme incassate per avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento TARI nel caso di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi senza supporto esterno, a condizione che nell'anno di riferimento l'emissione massiva dei provvedimenti relativi all'esercizio precedente sia effettuata entro il 31 marzo e che la successiva fase di riscossione coattiva sia attivata entro il 30 settembre;
- **1%** delle somme incassate per avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento TARI nel caso di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi senza supporto esterno, qualora non sia rispettata nell'anno di riferimento la tempistica prevista al precedente punto;

DI STABILIRE, inoltre, che con successiva deliberazione sarà indicato il programma indicativo, anche pluriennale, delle attività da realizzare finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed al recupero delle diverse entrate dell'Ente nonché il Responsabile dell'Area Finanziaria chiamato a coordinare il programma suindicato e gli uffici da coinvolgere per la realizzazione degli obiettivi;

DI INOLTRE alla Corte dei Conti Lombardia, territorialmente competente per il Comune di Cornaredo, una richiesta di parere in merito alla data di approvazione del bilancio di previsione richiesta dalla norma istitutiva dell'incentivo tributario ai fini dell'erogabilità dei compensi ai dipendenti interessati;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria, nonché alle rappresentanze sindacali;

DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio on-line;

Successivamente, la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole, resa palesemente, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di approvare e rendere efficace il predetto Regolamento.

Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l'ufficio Segreteria Generale:

- 1) Regolamento incentivi gestione entrate;
- 2) Nota di lettura Ifel;
- 3) Parere Corte dei Conti Emilia Romagna.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Sindaco
F.to SANTAGOSTINO YURI

Il Segretario Comunale
F.to NOTARIANNI GIULIO

Cornaredo, _____

Il Segretario Comunale

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.